

REGNO D'ITALIA.

A V V I S O.

IL P R E F E T T O

DEL DIPARTIMENTO DELL' ADRIATICO.

**I**l §. terzo articolo I. del Reale Decreto 11. Novembre corrente vuole che gli Azionarj della Zecca, e del Banco Giro presentino la prova, che sotto l' epoca del primo Maggio 1806. erano Sudditi dell' Impero Francese, o del Regno d' Italia.

A necessaria regola; e direzione degli Azionarj stessi si rende noto, che una tal prova dovrà consistere nella Fede di nascita ed in un Attestato del rispettivo Parroco dinotante l' attuale stabile domicilio dell' Azionario, il quale Attestato dovrà essere vidimato dalla Municipalità locale.

Venezia 25. Novembre 1806.

*Serbelloni.*

*Vincenti Foscari Segr. Gen.*